

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)

P.za Marconi n. 7 - 40012

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 21 del 08/02/2019

Oggetto: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 **OGGETTO: RIACCERTAMENTO PARZIALE DI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (PRINCIPIO Contabile applicato, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011 al punto 9.1)**

Il Revisore Unico del Comune di Calderara di Reno, Amaini Andrea

Preso atto che:

- Il bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 20/12/2018;
- Il Riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2019 non è ancora stato predisposto;

Visti:

- D.Lgs. n. 267/2000; in particolare il comma 3 dell'art. 228, che testualmente recita: "*3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni*";
- D.Lgs. n. 118/2011;
- D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamati:

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione sorge, con imputazione all'esercizio in cui vengono a scadenza;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che "*Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili*";
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale - al punto 9.1 - prevede che "*Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*";

Preso atto che, nel rispetto del citato Principio Contabile, il Dirigente del Servizio Finanziario a seguito della segnalazione degli Uffici competenti con la proposta di determinazione in esame ha disposto la reimputazione parziale di residui passivi e la correlata variazione al bilancio di previsione 2019-2021;

Constatato che per effetto delle proposte variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 – annualità 2019 – sono mantenuti gli equilibri generali ed il pareggio finanziario;
tutto ciò premesso, il revisore

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di Determinazione del Dirigente Finanziario avente ad oggetto il riaccertamento parziale di residui passivi rammentando quanto segue:

- di trasmettere il provvedimento, a mente di quanto previsto dal Principio Contabile allegato n. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011, al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, da approvarsi prima della predisposizione del rendiconto 2018, dovrà recepire gli effetti del presente riaccertamento parziale e dovrà essere sottoposta al parere dell'organo di revisione.

L'Organo di revisione
(Amaini Andrea)
Firmato digitalmente